

19662/1/1005
19662/1/1005



Avvocatura Distrettuale dello Stato
 di Catania Via Vecchia Cignina 149

Risposta a nota

del <-><->

Div.

Sex.

N.

REGISTRI

Partenza N. 82360

Avv. Maimone *Posix.*
 N. Ord 8918/09

Allegati N. 11110

OGGETTO: Contenzioso in materia di invalidità civile. Trasferimento delle residue funzioni amministrative dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'INPS. Art. 20, comma 5, D.L. n. 1.7.2009 n. 78 (conv. in legge 3.8.2009 n. 102). Novità in tema di notifiche

Posta prioritaria

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
 c/o il Tribunale di Catania

Posta prioritaria

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
 c/o il Tribunale di Siracusa

Posta prioritaria

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
 c/o il Tribunale di Caltagirone

Posta prioritaria

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
 c/o il Tribunale di Ragusa
via Martelli

Posta prioritaria

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
 c/o il Tribunale di Modica (RG)

Si trasmette il testo della circolare prot. n. 76873 del 14 novembre 2009, afferente la questione sintetizzata in oggetto, diramata da questa Avvocatura erariale alle Cancellerie degli Uffici Giudiziari e agli U.N.E.P. del distretto della Corte d'Appello di Catania.

Si prega di curarne la massima diffusione a tutti gli iscritti.

L'AVVOCATO DISTRETTUALE
 (Pietro Ugo Pavone)

Avv. Domenico Maimone
 Avvocato dello Stato

[Signature]
 Nota redatta il
 23 novembre 2009

Si prega trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta il N. di Protocollo a cui si risponde

19662/1/1005
19662/1/1005



Avvocatura Distrettuale dello Stato
 di Catania Via Vecchia Cagnina 149

Risposta a nota

del <-><->

Div.

Sex.

N.

REGISTRI

Partenza N. 82360

Avv. Maimone *Posix.*
 N. Ord 8918/09

Allegati N. 11110

OGGETTO: Contenzioso in materia di invalidità civile. Trasferimento delle residue funzioni amministrative dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'INPS. Art. 20, comma 5, D.L. n. 1.7.2009 n. 78 (conv. in legge 3.8.2009 n. 102). Novità in tema di notifiche

Posta prioritaria

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
 c/o il Tribunale di Catania

Posta prioritaria

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
 c/o il Tribunale di Siracusa

Posta prioritaria

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
 c/o il Tribunale di Caltagirone

Posta prioritaria

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
 c/o il Tribunale di Ragusa
via Martelli

Posta prioritaria

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
 c/o il Tribunale di Modica (RG)

Si trasmette il testo della circolare prot. n. 76873 del 14 novembre 2009, afferente la questione sintetizzata in oggetto, diramata da questa Avvocatura erariale alle Cancellerie degli Uffici Giudiziari e agli U.N.E.P. del distretto della Corte d'Appello di Catania.

Si prega di curarne la massima diffusione a tutti gli iscritti.

L'AVVOCATO DISTRETTUALE
 (Pietro Ugo Pavone)

Avv. Domenico Maimone
 Avvocato dello Stato

[Signature]
 Nota redatta il
 23 novembre 2009

Si prega trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta il N. di Protocollo a cui si risponde



Avvocatura dello Stato

17/11/2009-77564 P
Catania
POSTA PRIORITARIA

*Tribunale di Modica (RG)
Sezione controversie di Lavoro e previdenza
Cancelleria*

17/11/2009-77567 P
Catania
POSTA PRIORITARIA

*Tribunale di Siracusa
Sezione controversie di Lavoro e previdenza
Cancelleria*

Posta prioritaria 17/11/2009-77570 P
Catania
POSTA PRIORITARIA

*Tribunale di Ragusa
Sezione controversie di Lavoro e previdenza
Cancelleria*

Posta prioritaria

17/11/2009-77576 P
Catania
POSTA PRIORITARIA

*Tribunale di Caltagirone
Sezione controversie di Lavoro e previdenza
Cancelleria*

L'art. 20, comma 5 del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, recante "*contrasto alle frodi in materia di invalidità civile*", ha eliminato, come da tempo auspicato, l'ormai inutile notifica degli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile *anche* presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato nonché la previsione secondo la quale l'INPS "*è litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c.*", atteso che con d.p.c.m. 30.3.2007 — attuativo dell'art. 10 D.L. n. 203/05, convertito in L. n. 248/05 — a decorrere dall'1.4.2007, l'INPS è integralmente subentrato nelle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile.



Avvocatura dello Stato

Per effetto delle menzionate modifiche legislative, il comma 6 del ricordato art. 10 del D.L. n. 203/05 oggi recita: *“A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite [dall'1.4.2007 n.d.r.] gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all'I.N.P.S. La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'I.N.P.S. limitatamente al giudizio di primo grado, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti”*.

Il comma 5 bis dell'art. 20 del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78 ha inoltre coerentemente disposto che *“Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative ai ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS”*.

Ciò premesso, **con riferimento ai giudizi relativi ai ricorsi di primo grado depositati a decorrere dall'1 aprile 2007**, nelle ipotesi in cui dovessero ancora essere richieste, da parte di privati, **notifiche di vario genere da effettuarsi all'INPS presso la sede di questa Avvocatura distrettuale**, codesti Uffici N.E.P. vorranno denegare motivatamente l'adempimento, evidenziando agli interessati l'esistenza di un mutato quadro normativo e l'inutilità della notifica richiesta.

Eguale raccomandazione viene estesa agli uffici di Cancelleria del distretto giudiziario, posto che, con riferimento ai medesimi giudizi di cui al superiore paragrafo (quelli, cioè, introdotti dopo l'1.4.2007), cesseranno di dover essere effettuate presso la sede della scrivente Avvocatura tutte le comunicazioni di rito indirizzate all'INPS (avvisi di deposito, ecc.).



Avvocatura dello Stato

Si sottolinea l'importanza di una pronta adesione alle superiori raccomandazioni, apparendo essa indispensabile sia al fine di snellire le procedure amministrative da adempimenti sostanzialmente inutili, rendendo disponibili risorse umane e strumentali, sia al fine di ridurre sensibilmente gli oneri finanziari connessi, posto che le notifiche di atti in materia di *invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità* sono, come è noto, a *carico dell'erario* e, in definitiva, gravano sulle finanze pubbliche.

Peraltro, come disposto a carico della Scrivente nella circolare dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 36/2009 del 17.9.2009 prot. 270081, nell'ipotesi *che per errore dovessero essere ancora notificati atti in materia di invalidità civile presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, gli stessi dovranno essere trasmessi all'INPS, senza previa protocollazione in arrivo e senza conservarne copia.*

L'AVVOCATO DISTRETTUALE
(Pietro Ugo Pavone)

l'estensore
Avv. Domenico Maimone
Avvocato dello Stato


Nota redatta il
5 novembre 2009